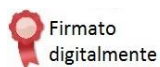


REG.PROV.CAU.



N. 05368/2026 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5368 del 2026, proposto da Centro Scolastico
Magnum, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, [REDACTED]

[REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], rappresentati e difesi tutti dall'Avvocato Vincenzo Casazza e dall'Avvocato Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, e Ufficio Scolastico Regionale della Campania, in persona del Direttore *pro tempore*, entrambi rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12

per la riforma

dell'ordinanza cautelare n. 1462 del 4 giugno 2026 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, sez. IV, che ha respinto l'istanza cautelare proposta in primo grado dagli odierni appellanti contro, tra l'altro, la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania prot. n. 41113 del 24 aprile 2026 di riscontro all'istanza di assegnazione degli studenti iscritti alle classi quinte del corrente a.s. 2025/2026 al Centro Scolastico Magnum, presentata dal Centro Scolastico Magnum nell'interesse di tutti i suoi iscritti.

visto l'art. 62 c.p.a.;

visti il ricorso in appello e i relativi allegati; visti

tutti gli atti della causa;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania;

vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado; relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2026 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per gli appellanti, tutti in epigrafe meglio indicati, l'Avvocato Carlo Rienzi e l'Avvocato Marta Perugi su delega dichiarata dell'Avvocato Vincenzo Casazza e per le amministrazioni appellate, il Ministero dell'Istruzione e del Merito e

l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, l'Avvocato dello Stato Andrea Fedeli.

- ritenuto che le esigenze cautelari degli appellanti, impregiudicata rimanendo ovviamente la presupposta questione della paritarietà dell'Istituto scolastico frequentato, possano trovare accoglimento nei limiti già stabiliti dalla Sezione in analoghi precedenti cautelari, qui da richiamarsi tutti ai sensi dell'art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. (v., *ex plurimis*, Cons. St., sez. VII, 5 giugno 2026, nn. 2127, 2129 e 2133, ordd.), disponendosi in particolare che gli studenti appellanti possano sostenere l'esame finale da privatisti;

- considerato che tale soluzione, in particolare, da una parte si appalesa conforme all'interesse pubblico generale che fa capo all'amministrazione della pubblica istruzione, il cui scopo istituzionale è quello di garantire e promuovere l'istruzione e fare in modo che il percorso di studi svolto sia portato a compimento e, dall'altra, non incide sul contenzioso tra la suddetta amministrazione e l'istituto istante, in quanto l'esame da privatista prescinde, anzi si pone in antitesi, all'accertamento della

spettanza della parità all'istituto, sortendo, invece, il positivo e meritorio effetto di accompagnare gli studenti fino alla fine del percorso di studio, dando un significato e un contenuto concreto al principio della continuità scolastica;

- ritenuto che, al fine di rendere effettiva ed efficace la cautela concessa, è necessario che il Ministero dell'Istruzione e del Merito, e per esso l'Ufficio scolastico regionale, si faccia carico di indicare le modalità per la presentazione, da parte degli studenti appellanti, delle domande di esame come studenti privatisti, di individuare le sedi scolastiche presso le quali gli studenti possano sostenere l'esame, dando preferenza a quelle più prossime alla residenza di ciascun alunno, di predisporre un calendario di apposite sessioni, tempestivamente comunicato all'istituto di provenienza dello studente, organizzando le sessioni con modalità temporali tali da concludersi nei tempi previsti dalla disciplina ministeriale;
- considerato che, per la complessità della situazione, sussistono le ragioni per compensare interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) accoglie l'appello cautelare (Ricorso numero: 5368/2026) e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare proposta in primo grado nei limiti di cui in parte motiva.

Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dalla pubblica amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 6, par. 1, lett. f), e 9, parr. 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'art. 52, commi 1, 2 e 5, e all'art. 2-septies, del d. lgs. n. 196 del 2003, come modificato dal d. lgs. n. 101 del 2018, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi

ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2026, con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

Sergio Zeuli, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere

Marco Valentini, Consigliere

L'ESTENSORE

Massimiliano Noccelli

IL PRESIDENTE

Marco Lipari

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.